Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 120° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 15 marzo 1979 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **1021.**

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Olevano Romano.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'archivio notarile comunale di Olevano Romano (Roma) viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Beni culturali, foglio n.* 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9708 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale — annata 1952 — dispensa 18ª, dal quale risulta che la M.T.P. « 9708 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6127 in data 22 novembre 1978 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M.T.P. « 9708 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1979
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 39

(1943)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Chimera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale — annata 1952 — dispensa 16ª, dal quale risulta che la corvetta « Chimera » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 26 maggio 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza come da verbale n. 6133 in data 22 novembre 1978 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Chimera », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 ottobre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1979
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 43

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di Catanzaro per la rivalutazione dell'indennità di espropriazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme per il pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1956, registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956), con il quale sono state costituite le commissioni provinciali per la rivalutazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 156 del 1956;

Vista la nota n. 6697 del 13 ottobre 1977, con la quale l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro comunica che il geom. capo Cosco Alfredo, membro effettivo della commissione provinciale di Catanzaro è stato collocato a riposo e designa, in sostituzione del medesimo, l'ingegnere Citriniti Vincenzo;

Decreta:

L'ing. Citriniti Vincenzo è nominato membro effettivo della commissione provinciale di Catanzaro costituita con decreto ministeriale 31 luglio 1956 quale rappresentante dell'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, in sostituzione del geom. Cosco Alfredo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 34

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Streptomidone » supposte, della ditta Novopharm S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5384/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 aprile 1958, col quale venne registrata al n. 12135 la specialità medicinale denominata « Streptomidone » supposte, a nome della ditta Novopharm S.r.l., con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Streptomidone » supposte, registrata al n. 12135, in data 9 aprile 1958, a nome della ditta Novopharm S.r.l., con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Grindelius » flacone × g 200 di sciroppo, della ditta Peyro Luciano - Laboratorio chimico farmaceutico L.P.M., in Castelnuovo Don Bosco. (Decreto di revoca n. 5397/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 19 novembre 1959, con il quale venne registrata al n. 7670 la specialità medicinale denominata « Grindelius » flacone × g 200 di sciroppo, a nome della ditta Peyro Luciano - Laboratorio chimico farmaceutico L.P.M., con sede in Castelnuovo Don Bosco (Asti), via Aliberti, 44, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Grindelius » flacone × g 200 di sciroppo, registrata al n. 7670, in data 19 novembre 1959, a nome della ditta Peyro Luciano - Laboratorio chimico farmaceutico L.P.M., con sede in Castelnuovo Don Bosco (Asti), via Aliberti, 44.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Halag », nella confezione da 5 fiale × 5 cc, della ditta Ergopharma, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5398/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 marzo 1962, con il quale venne registrata al n. 17482 la specialità medicinale denominata « Halag » fiale, a nome della ditta Ergopharma, con sede in Pisa, viale Bonaini, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Biagini, sita in Pisa, lungarno Galilei, 2;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Halag », nella confezione da 5 fiale × 5 cc, registrata al n. 17482 in data 13 marzo 1962, a nome della ditta Ergopharma, con sede in Pisa, viale Bonaini, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Leukoridine » in polvere, nella confezione flacone da 100 g, della ditta Arde, in Roma. (Decreto di revoca n. 5405/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 marzo 1954, con il quale venne registrata al n. 8678 la specialità medicinale denominata « Leukoridine » in polvere, nella confezione flacone da 100 g, a nome della ditta Arde, con sede in Roma, via Mogadiscio, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Brevitor di Ginevra;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Leukoridine » in polvere, nella confezione flacone da 100 g, registrata al n. 8678 in data 3 marzo 1954, a nome della ditta Arde, con sede in Roma, via Mogadiscio, 6, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Brevitor di Ginevra.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1784)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncomidone », nelle confezioni 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5394/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 giugno 1961, con il quale vennero registrati rispettivamente ai numeri 19145 e 19145/1 la specialità medicinale denominata « Broncomidone », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e vitamine A e D/3 e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncomidone », nelle confezioni 10 supposte adulti e le relative serie 10 supposte bambini, registrata rispettivamente ai numeri 19145 e 19145/1 in data 20 giugno 1961, a nome della ditta SPA - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirocanfol-recto-vitaminico », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, della ditta Laboratorio biologico chemioterapico « Beta », in Brescia. (Decreto di revoca n. 5413/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1961, con il quale vennero registrati rispettivamente ai numeri 13555 e 13555/1 la specialità medicinale denominata « Pirocanfol-recto-vitaminico », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, a nome della ditta Laboratorio biologico chemioterapico « Beta », con sede in Brescia, via Giulio Uberti, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio di preparati per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirocanfol-recto-vitaminico », nella confezione 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 13555 e 13555/1 in data 30 settembre 1961, a nome della ditta Laboratorio biologico chemioterapico « Beta », con sede in Brescia, via Giulio Uberti, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1760)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colluttorio Beta » (gocce), nella confezione da 50 cc, della ditta Ugo Cugini - Industrie chimiche odontoiatriche, in Genova. (Decreto di revoca n. 5404/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1959, con il quale venne registrata al n. 13962 la specialità medicinale denominata « Colluttorio Beta » (gocce), nella confezione flacone da 50 cc, a nome della ditta Ugo Cugini - Industrie chimiche odontoiatriche, con sede in Genova, largo Zecca n. 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farge, con sede in Genova, via Giustiniani, 13;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colluttorio Beta » (gocce), nella confezione flacone da 50 cc, registrata al n. 13962, in data 12 settembre 1959, a nome della ditta Ugo Cugini Industrie chimiche odontoiatriche, con sede in Genova, largo Zecca n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Efedron » sciroppo, nella confezione flacone g 200, della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino. (Decreto di revoca n. 5390/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 marzo 1956, con il quale venne registrata al n. 10949 la specialità medicinale denominata « Efedron » sciroppo, nella confezione flacone g 200, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Efedron » sciroppo, nella confezione flacone g 200, registrata al n. 10949 in data 17 marzo 1956, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedopir » confetti, nella confezione tubo da 20 confetti e della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 10 e 6 supposte, della ditta Albi terapeutici, in Milano e da questa ceduta alla S.p.a. Pharmochidial, in Bari. (Decreto di revoca n. 5402/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 marzo 1956 e 24 agosto 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 10120 e 10120/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sedopir » confetti, nella confezione tubo da 20 confetti e la relativa categoria supposte nelle confezioni da 10 e 6 supposte, a nome della ditta Albi terapeutici di Milano, via Stilicone, 39, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la S.p.a. Pharmochidial, con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17, con atto privato del 21 ottobre 1966, registrato a Milano in data 3 novembre 1966 al n. 32717, ha acquistato dalla ditta Albi terapeutici la suddetta specialità medicinale in questione;

Considerato che la ditta S.p.a. Pharmochidial non ha ottenuto la registrazione a proprio nome dei prodotti in questione, non avendo provveduto a perfezionare la documentazione di rito;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedopir » confetti, nella confezione tubo da 20 confetti e della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 10 e 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 10120 e 10120/A in data 30 marzo 1956 e 24 agosto 1961, a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39, e da questa cedute alla S.p.a. Pharmochidial, con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Iodopirina B » forte intramuscolare, confezione fiale 6 × 5 cc e della categoria endovena confezione 5 × 10 cc, della ditta Smag, in Treviso, e da questa ceduta alla ditta Farmindustria S.p.a., in Francavilla a Mare. (Decreto di revoca n. 5411/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 ottobre 1952 e 12 gennaio 1954, con i quali vennero registrate ai numeri 989 e 989/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Iodopirina B » forte intramuscolare, confezione fiale 6 × 5 cc e nella categoria endovena confezione 5 × 10 cc, a nome della ditta Smag, già con sede in Venezia, via Castello 3303 ed ora in Treviso, via Fiumicelli, 3, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta Farmindustria S.p.a., con sede in Francavilla a Mare (Chieti), via Adriatica, km 453, ha acquistato la suddetta specialità con atto notarile in data 10 aprile 1968, registrato a Francavilla al Mare il 23 aprile 1968 al n. 150 mod. 10, vol. 109, repertorio 5405;

Considerato che la predetta Farmindustria S.p.a. non ha provveduto a perfezionare la documentazione necessaria per la registrazione a proprio nome della specialità di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodopirina B » forte intramuscolare, confezione fiale 6 × 5 cc e della categoria endovena confezione 5 × 10 cc, registrata rispettivamente ai numeri 989 e 989/A in data 9 ottobre 1952 e 12 gennaio 1954 a nome della ditta Smag, con sede in Treviso, via Fiumicelli, 3, e che questa ceduta alla ditta Farmindustria S.p.a., con sede in Francavilla a Mare (Chieti), via Adriatica, km 453.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cordisan » gocce, nella confezione flacone da 30 cc, nonchè della relativa categoria 10 fiale da 2 cc, e della relativa categoria 10 supposte, della ditta Laboratorio chimico fitoterapico Cerebralina Ramella, in Milano, acquistata successivamente dalla ditta Farmaceutici Lemar, in Milano. (Decreto di revoca n. 5388/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 marzo 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 10650, 10650/A e 10650/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cordisan » gocce, nella confezione flacone da 30 cc, nonché la relativa categoria 10 fiale da 2 cc, e la relativa categoria 10 supposte, a nome della ditta Laboratorio chimico fitoterapico Cerebralina Ramella, con sede in Milano, via L. Anelli, 4.

Vista la scrittura privata in data 5 settembre 1956, registrata a Milano il 5 settembre 1956, al n. 17215, vol. 5365, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via Tamburini, 2;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha ottemperato a quanto richiesto con ministeriale n. 14744 del 27 ottobre 1962;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cordisan » gocce, nella confezione flacone da 30 cc, nonché della relativa categoria 10 fiale da 2 cc, e della relativa categoria 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 10650, 10650/A e 10650/B, in data 23 marzo 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico fitoterapico Cerebralina Ramella, con sede in Milano, via L. Anelli, 4, acquistate successivamente dalla ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via Tamburini, 2.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miotolesina » compresse, nella confezione flacone da 30 compresse da g 0,50, della ditta Effepi farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5399/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 novembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11884 la specialità medicinale denominata « Miotolesina » compresse, nella confezione flacone da 30 compresse da g 0,50, a nome della ditta Effepi farmaceutici, con sede in Roma, via Tiburtina, km 14,900, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miotolesina » compresse, nella confezione flacone da 30 compresse da g 0,50, a nome della ditta Effepi farmaceutici, con sede in Roma, via Tiburtina, km 14,900, registrata al n. 11884 in data 23 novembre 1956.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1789)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pellicillina » polvere per uso esterno, nella confezione flacone da 5 g, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5406/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 novembre 1967, con il quale venne registrata al n. 7101 la specialità medicinale denominata « Pellicillina » polvere per uso esterno, nella confezione flacone da 5 g, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pellicillina » polvere per uso esterno, nella confezione flacone da 5 g, registrata al n. 7101 in data 20 novembre 1967, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona;

Vista la nota n. 8352 in data 23 giugno 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona comunica che l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.) - Camera sindacale provinciale di Cremona, ha designato, quale proprio rappresentante il sig. Brunetta Carlo in sostituzione del sig. Dondi Paride;

Decreta:

Il sig. Brunetta Carlo è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Cremona, in sostituzione del signor Dondi Paride.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1947, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Genova;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della commissione stessa;

Vista la nota n. 3586 in data 3 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova comunica che l'Associazione degli industriali della provincia di Genova ha designato, quale proprio rappresentante, il dott. Milo Durante, in sostituzione del dott. Giuseppe Carosi, deceduto;

Decreta:

Il dott. Milo Durante è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Genova, in sostituzione del dottor Giuseppe Carosi.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1974, recante norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del precitato regio decreto-legge n. 1331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del regolamento di cui al citato regio decreto n. 824;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1974 recante norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

Considerato che il Ministero della difesa, alcuni istituti statali di istruzione tecnica e gli ispettorati del lavoro hanno prospettato l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 1° marzo 1974, al fine di renderlo più aderente alle attuali necessità delle categorie interessate a conseguire l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

Ritenuta la necessità di provvedere alle modifiche richieste, al fine di agevolare l'attività applicativa delle norme contenute nel citato decreto ministeriale 1° marzo 1974;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 è sostituita dalla seguente:

« *a*) sia in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto, da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria ».

Art. 2.

I commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 sono sostituiti dai seguenti:

« Ai medesimi sono dovuti, inoltre, quando debbono recarsi fuori dal luogo di residenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per la categoria di appartenenza.

All'esperto di cui al punto 3) dell'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, numero 1530, qualora sia estraneo all'amministrazione pubblica, compete, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, con qualifica non superiore a quella di dirigente generale ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 1° marzo 1974, sono soppresse le parole « trascriverne sul certificato i connotati ».

Art. 4.

I commi terzo e quarto dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono equipollenti al certificato di 2° grado:

a) il titolo di capitano di macchina o di aspirante capitano di macchina della Marina mercantile;

b) il certificato di nomina a capo meccanico di 1ª, 2ª e 3ª classe della Marina militare;

c) il certificato di nomina a secondo capo meccanico della Marina militare o il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina militare congiunto al certificato di frequenza, con buon esito, del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Sono equipollenti al certificato di 3° grado:

d) il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina militare;

e) il certificato di nomina a meccanico navale di 1ª classe della Marina mercantile ».

Art. 5.

L'art. 21 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento delle equipollenze di cui al precedente articolo è ammesso entro e non oltre il periodo di cinque anni dalla cessazione del servizio alla conduzione di generatori di vapore, presso l'amministrazione che ha rilasciato il titolo o certificato ».

Art. 6.

La lettera *b*) dell'art. 26 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i certificati di 2° grado generale e particolare, rilasciati ai sensi del decreto interministeriale 13 agosto 1937, sono equiparati al certificato di 2° grado, previsto dall'art. 1 del presente decreto ».

Art. 7.

Gli allegati 1 e 3 annessi al decreto ministeriale 1° marzo 1974 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 annessi al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

ALLEGATO 1

PROSPETTO DELLE SESSIONI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE DA TENERSI PERIODICAMENTE.

Sede degli esami	Epoca degli esami
Aosta	Maggio-giugno
Torino	Maggio-giugno
Alessandria	Gennaio-febbraio
Asti	Ottobre-novembre
Biella	Ottobre-novembre
Cuneo	Settembre-ottobre
Novara	Marzo-aprile
Vercelli	Novembre-dicembre
Genova	Novembre-dicembre
La Spezia	Giugno-luglio
Savona	Aprile-maggio
Milano	Febbraio-marzo
Milano	Giugno-luglio
Milano	Ottobre-novembre
Bergamo	Maggio-giugno
Brescia	Marzo-aprile
Brescia	Settembre-ottobre
Como	Settembre-ottobre
Cremona	Settembre-ottobre
Mantova	Maggio-giugno
Pavia	Gennaio-febbraio
Varese	Gennaio-febbraio
Bolzano	Novembre-dicembre
Trento	Aprile-maggio
Venezia	Novembre-dicembre
Padova	Maggio-giugno
Treviso	Marzo-aprile
Verona	Settembre-ottobre
Vicenza	Gennaio-febbraio
Trieste	Maggio-giugno
Pordenone	Febbraio-marzo
Udine	Novembre-dicembre
Bologna	Maggio-giugno
Ferrara	Settembre-ottobre
Forlì	Gennaio-febbraio
Modena	Novembre-dicembre
Parma	Settembre-ottobre
Piacenza	Marzo-aprile
Reggio Emilia	Gennaio-febbraio
Firenze	Novembre-dicembre
Arezzo	Settembre-ottobre
Livorno	Luglio-agosto
Lucca	Maggio-giugno
Pisa	Gennaio-febbraio
Perugia	Marzo-aprile
Terni	Settembre-ottobre
Ancona	Maggio-giugno
Ascoli Piceno	Febbraio-marzo
Pesaro	Settembre-ottobre
Roma	Maggio-giugno
Latina	Febbraio-marzo
Rieti	Ottobre-novembre
L'Aquila	Maggio-giugno
Chieti	Aprile-maggio
Pescara	Ottobre-novembre
Teramo	Febbraio-marzo
Campobasso	Ottobre-novembre
Napoli	Novembre-dicembre
Salerno	Maggio-giugno
Bari	Settembre-ottobre
Brindisi	Novembre-dicembre
Foggia	Maggio-giugno
Lecce	Marzo-aprile
Taranto	Gennaio-febbraio
Reggio Calabria	Gennaio-febbraio
Catanzaro	Giugno-luglio
Cosenza	Settembre-ottobre
Palermo	Maggio-giugno
Caltanissetta	Maggio-giugno
Catania	Marzo-aprile
Messina	Settembre-ottobre
Siracusa	Novembre-dicembre
Trapani	Novembre-dicembre
Cagliari	Settembre-ottobre
Sassari	Giugno-luglio

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PRODI

ALLEGATO 2

Mod. . . . (1)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
(Legge 16 giugno 1927, n. 1132)

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE

(1) Approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974) e successive modificazioni.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE

Fotografia

Firma del titolare . . . .

Nome e cognome . . . .

Luogo di nascita . . . .

Provincia di . . . . data di nascita . . . .

Avvertenza. — Il conduttore deve essere sempre in grado di esibire il presente certificato ad ogni richiesta di funzionari ed agenti

N. . . . del registro

Ispettorato provinciale del lavoro
di . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI . . . . GRADO (1)

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di . . . .
. . . .

Visto il risultato degli esami sostenuti dinanzi la commissione esaminatrice di
. . . .
. . . .
. . . . in data . . . .

Autorizza

il sig. . . . .
a condurre (2) . . . .
. . . .
. . . .

. . . ., addì . . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

(1) Indicare il grado in lettere
(2) Ripetere la dizione di cui all'art 1 (classifica patente) comprendente il certificato conseguito.

N . . . del registro

Ispettorato provinciale del lavoro
di . . . .

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI . . . . GRADO (1)
per equipollenza od equiparazione (art 20 o 26)

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di . . . .
. . . .

Visto il (2) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
rilasciato . . . . in data . . . .

Autorizza

il sig . . . .
a condurre (3) . . . .

. . . ., addì . . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

(1) Indicare il grado in lettere
(2) Precisare il titolo o il certificato del quale è in possesso il titolare e la relativa equipollenza o equiparazione ai sensi degli articoli 20 o 26 del decreto ministeriale
(3) Indicare la producibilità del generatore di vapore.

VALIDITÀ

Il presente certificato, a norma del decreto ministeriale 1° marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n 99 del 16 aprile 1974), ha validità di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade, comunque, al compimento del 65° anno di età del titolare

Alla scadenza del quinquennio deve essere presentato per il rinnovo al competente ispettorato provinciale del lavoro

RINNOVI

1) Il certificato di abilitazione n . . del registro è rinnovato sino al . . . .

. . ., addì . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

2) Il certificato di abilitazione n. . . . . . del registro è rinnovato sino al . . . .

. . . ., addì . . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

3) Il certificato di abilitazione n. . . . . del registro è rinnovato sino al . . . .

. . . ., addì . . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

4) Il certificato di abilitazione n. . . . . del registro è rinnovato sino al . . . .

. . . ., addì . . . . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

5) Il certificato di abilitazione n . . . . . . del registro è rinnovato sino al . . . .

. . , addì . . 19 . .

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro

. . . .

PROVVEDIMENTI A CARICO DEL CONDUTTORE

per infrazioni agli articoli 31 e 32 del regolamento 12 maggio 1927, n 824

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE COSTITUISCE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

(Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Condotta dei generatori di vapore

Art. 27. — Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati dagli articoli 4 e 5, può essere posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti requisiti:

1) età non minore di 18 anni compiuti;

2) moralità e buona condotta;

3) idoneità fisica;

4) possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.

Art. 28. — Quando più generatori posti nel medesimo opificio funzionino in locali separati o distinti, siano pure contigui, per ogni locale deve esservi un conduttore patentato, a meno che sia prescritto un numero maggiore, con ordinanza motivata dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 29. — Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione, nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;

2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;

3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.

Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30. — Con decreto ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi.

Sono altresì stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.

Art. 31. — Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni.

Anche gli ispettori del lavoro hanno facoltà di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma.

Qualora il conduttore non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato infortunio ovvero abbia comunque posto in pericolo la incolumità di altri lavoratori, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, può, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge o dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni, od anche revocare il certificato di abilitazione.

Contro l'ordinanza del capo circolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1) che decide definitivamente.

Art. 32. — Salvo casi di forza maggiore, il conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni fermi restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione.

In caso di contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'ispettorato del lavoro può, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti ed indipendentemente dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili, sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di infortunio, può anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi o revocare l'abilitazione.

Contro i suddetti provvedimenti è dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1) che decide definitivamente.

Art. 33. — In ogni locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto delle principali disposizioni relative agli obblighi dei conduttori, compilato dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

---

(1) Così modificato con decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 377.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

Visto, *il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PRODI

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Autorizzazione alla società « Fidoa S.r.l. », in Melegnano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidoa S.r.l. », con sede in Melegnano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidoa S.r.l. », con sede in Melegnano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Autorizzazione alla società « Rafco - S.p.a. », in Melegnano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Rafco - S.p.a. », con sede in Melegnano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Rafco - S.p.a. », con sede in Melegnano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Indùstria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978 e 20 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978 e 20 febbraio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata fino al 21 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Dichiarazione di zone sismiche nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975 recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonchè l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976, con il quale è stata dichiarata zona sismica una parte del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, a seguito degli eventi tellurici, verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia successivamente all'emanazione del predetto decreto, si è reso necessario procedere al riesame della delimitazione della zona sismica in questione, richiesto anche dalla Regione con note 6 ottobre 1976, n. 1768/Gab./4.1.13/35 e 15 febbraio 1978, n. 280/Gab./4.1.13/35/16;

Ritenuto che, con delibera della giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia in data 25 novembre 1978, n. 146, è stato proposto l'inserimento nell'elenco delle zone sismiche di seconda categoria (S=9) dei territori comunali di: Malborghetto-Valbruna, Tarvisio (zona nord-orientale); Forni Avoltri, Rigolato Ravascletto, Comeglians, Prato Carnico, Ovaro, Sauris, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra (zona nord-occidentale); S. Giorgio della Richinvelda, Porcia, Pordenone, Cordenons (zona sud-occidentale);

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, con voto n. 152 espresso nelle adunanze del 20 luglio 1978 e 21 settembre 1978, al quale si fa integrale riferimento, ha ritenuto meritevole di accoglimento la predetta richiesta di inclusione nell'elenco delle zone sismiche, con grado S=9, dei territori dei comuni sopraindicati;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone della regione Friuli-Venezia Giulia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Zona nord-orientale:

Malborghetto Valbruna;
Tarvisio.

Zona nord-occidentale:

Ampezzo;
Comeglians;
Forni Avoltri;
Forni di Sopra;
Forni di Sotto;
Ovaro;
Prato Carnico;
Ravascletto;
Rigolato;
Sauris.

Zona nord-occidentale:

Cordenons;
Porcia;
Pordenone;
S. Giorgio della Richinvelda.

Art. 2.

Alle zone comprendenti i territori indicati nel precedente art. 1, è attribuito il grado di sismicità S=9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2439)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1978 e 21 febbraio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 21 settembre 1978.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Franchi manifattura lane, con sede in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Franchi manifattura lane, con sede in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 2 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Franchi manifattura lane, con sede in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia, è prolungata fino al 2 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 26 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1978, 21 febbraio 1978 e 22 febbraio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di Tolentino, in Tolentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartiera di Tolentino, in Tolentino (Macerata);

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di Tolentino, in Tolentino (Macerata), è prolungata fino al 3 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 5 settembre 1978 e 6 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann, con sede e stabilimento in San Germano Chisone (Torino), è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sel di Latina;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 marzo 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sel di Latina, è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 al 15 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 al 13 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sede amministrativa di Milano, è prolungata fino al 18 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978 e 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simo - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Simo - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 2 maggio 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978 e 28 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simo - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Franchi manifattura lane, con sede in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Franchi manifattura lane, con sede in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 2 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Franchi manifattura lane, con sede in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia, è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2177)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con le quali è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 6 novembre 1978, 7 novembre 1978, 8 novembre 1978 e 28 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle ditte sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1976 al 20 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista a delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì);

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978 e 2 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 21 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana e Umbria », per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana e Umbria », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione aventi qualifiche dirigenziali, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione del dott. Giò Battista Gaudenzi, impossibilitato a disimpegnare il predetto incarico di presidente in quanto attualmente svolge la funzione di vicario del commissario del Governo per la regione Umbria;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Bernardino Caselli, in servizio presso la prefettura di Firenze, è nominato, dalla data del presente decreto, presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Toscana e Umbria », in sostituzione del dott. Giò Battista Gaudenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: Rognoni

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige », per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in sostituzione della dott.ssa Chiara Marolla La Peccerella, impossibilitata a disimpegnare l'incarico, in quanto attualmente trovasi in congedo straordinario per gravidanza;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

La dott.ssa Eliana Galassi, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Venezia, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale « Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige », con decorrenza dal 15 febbraio 1979, in sostituzione della dott.ssa Chiara Marolla La Peccerella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: Rognoni

(2361)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, di approvazione dello statuto dell'Ente suddetto;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, concernente le norme sulla composizione del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che stabilisce che l'indennità di carica dei presidenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge stessa sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

Decreta:

Articolo unico

L'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire trentamilioni annue.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: Prodi

(2364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 5/1979

Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 48/1977 del 7 dicembre 1977 e n. 1/1978 del 2 marzo 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 48/1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) A decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiale e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 5/1979 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*

ELENCO

NUOVI PREZZI A SEGUITO DEI RICORSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 48/1977 ACCOLTI

	Numero di registrazione	Prezzo
Arfonad - Roche		
3 fl pv 250 mg + 3 f solv	10224	4.980
Arovit - Roche		
gtt fl 7,5 ml	4980/A	710
Aspichinina plus - IFI		
10 bust	2101/D	760
10 cpr	2101/C	860
Bacterial - CT		
AD 20 cpr	23041	2.210
BB 20 cpr	23041/1	1.000
os sosp fl 100 ml	23041/A	1.560
Bactrim - Roche		
AD 20 cpr	21978	2.700
BB 20 cpr	21978/1	1.120
scir fl 100 ml	21978/A	1.720
scir fte fl 100 ml	21978/A1	2.830
Bepanten - Roche		
20 cpr 100 mg	1328	1.120
Ciclospasmol - Brocades		
20 conf 400 mg	10770/1	2.130
Cistobil - Bracco		
diagnost 6 cpr	9412	1.100
Dalmadorm - Roche		
10 cps 15 mg	22717	890
30 cps 15 mg	22717	1.790
10 cps 30 mg	22717/1	1.150
30 cps 30 mg	22717/1	2.530
Delmeson - Hoechst		
ung 30 g	20065/C	2.540
Dipar - CT		
30 cpr	13212	1.560
Efudix - Roche		
ung 5 % 20 g	22645	2.860
Ekaton - Pharma		
pom 15 g	29099	1.310
pom 30 g	29099	2.070
loz 15 ml	29099/A	1.240
loz 30 ml	29099/A	1.940
Ephynal - Roche		
20 cpr 50 mg	53/A1	830
20 conf 100 mg	53/R	1.320
Esilon - Sit		
pom derm 30 g	22158	2.040
glicole fl 20 ml	22158/A	1.030
Essaven - Nattermann		
gel 40 g	23388	2.930
Eusaprin - Wellcome		
AD 20 cps	21977	2.700
BB 20 cpr	21977/1	1.120
OS sosp BB fl 100 ml	21977/A	1.720
Fanasil - Roche		
6 cpr 500 mg	22517	760
10 cpr 500 mg	22517	1.020
Felison - Sigurtà		
30 cps 15 mg	22715	1.720
20 cps 30 mg	22715/1	1.800
Fenprin - Schoum		
20 cpr	22550	1.500
5 supp	22550/1	1.500
Fertodur - Schering		
15 cpr 200 mg	22998	6.320
Fluomix-Same - Savoma		
pom derm 15 g	22157	1.300
pom derm 20 g	22157	1.560
pom derm 30 g	22157	2.040
pom derm 50 g	22157	2.940
loz derm 15 ml	22157/A	1.240
loz derm 20 ml	22157/A	1.460
loz derm 30 ml	22157/A	1.910
loz derm 50 ml	22157/A	2.730
Fluoro-Uracile - Roche		
iv 10 f 5 ml	20352	7.150
Gantrim Geymonat - Geymonat		
20 cpr	22888	2.210
30 cpr	22888	2.930
sosp fl 100 ml	22888/A	1.560
Gefarnax - De Angeli		
20 cps	22590	2.120
30 cps	22590	2.830
fte 20 cps	22590/1	3.240
Gefarnil - De Angeli		
im 12 fl 1 ml	20264	2.490
20 cps	20264/A	2.010
bb gtt os 3 ml	20264/B	2.350
Gefarnil compositum - De Angeli		
20 cpr	21284	2.280
Honvan - Schering		
im 10 f 5,2 ml	12153	4.550
50 cpr	12153/A	5.200

	Numero di registrazione	Prezzo
IG-Pertosse - Sclavo		
im 1 fl 2 ml	22783	7.800
Immuno-Pertus - ISI		
im 1 fl 2 ml	22545	7.800
Konakion - Roche		
os gtt 2,5 ml	8776/A	1.030
20 conf 10 mg	8776/C	2.470
Lactipan - IBI		
12 cps	4262/C	1.530
Larodopa - Roche		
50 cpr 500 mg	21945	5.380
100 cpr 500 mg	21945	9.630
200 cpr 500 mg	21945	17.880
Laroxyl - Roche		
gtt fl 20 ml	19906/B	1.560
Lexotan Roche - Roche		
30 cps 1,5 mg	22905/A	1.380
30 cps 3 mg	22905/A1	1.720
gtt fl 20 ml	22905/B	1.060
gtt fl 30 ml	22905/B	1.280
'plus' 30 cps 6 mg	22905/A2	2.210
'plus' 30 cps 12 mg	22905/D1	3.120
miett 6 f + 6 f	22905/E	2.280
Librium - Roche		
25 cps 10 mg	17604	1.000
25 conf 10 mg	17604/A	1.000
20 conf 25 mg	17604/A2	1.060
3 f pv 100 mg + 3 f solv	17604/B	1.360
Limbitryl - Roche		
30 cps	21462	1.160
'plus' 25 cps	21462/1	1.370
Liver-vit 3000 *S* - Italchemi		
os 10 fl 10 ml	23265	2.480
Localyn - Recordati		
pom 20 g 0,025 %	20163	1.560
pom 30 g 0,025 %	20163	2.040
pom 40 g 0,025 %	20163	2.490
loz 20 ml 0,025 %	20163/B1	1.460
loz 30 ml 0,025 %	20163/B1	1.870
loz 40 ml 0,025 %	20163/B1	2.310
ung 20 g 0,025 %	20163/E	1.560
ung 30 g 0,025 %	20163/E	2.040
ung 40 g 0,025 %	20163/E	2.490
pom 30 g 0,01 %	20163/1	1.350
pom 40 g 0,01 %	20163/1	1.580
Localyn glicole - Recordati		
soluz 20 ml	20163/D	1.010
soluz 30 ml	20163/D	1.210
soluz 40 ml	20163/D	1.430
Localyn neomicina - Recordati		
pom 20 g	20163/A	1.580
pom 30 g	20163/A	2.060
pom 40 g	20163/A	2.520
loz 20 ml	20163/C	1.470
loz 30 ml	20163/C	1.890
loz 40 ml	20163/C	2.340
ung 20 g	20163/H	1.580
ung 30 g	20163/H	2.060
ung 40 g	20163/H	2.520
Localyn rino - Recordati		
gtt 10 ml	20163/F	770
sv gtt 10 ml	20163/G	770
Locorten simplex - Ciba Geigy		
crema 20 g	20613	1.770
crema derm 30 g	20613	2.340
pom 20 g	20613/A	1.770
pom derm 30 g	20613/A	2.340
Locorten tar - Ciba Geigy		
pom derm 20 g	20613/H	1.770
pom derm 30 g	20613/H	2.340

	Numero di registrazione	Prezzo
Locorten vioformio - Ciba Geigy		
crema 10 g	20613/C	1.150
crema 20 g	20613/C	1.780
crema 30 g	20613/C	2.360
pom 10 g	20613/D	1.150
pom 20 g	20613/D	1.780
pom 30 g	20613/D	2.360
Locorten - Ciba Geigy		
loz est 20 ml	20613/B	1.660
loz derm 30 ml	20613/B	2.180
crema 20 g	20613/F	1.780
crema derm 10 g	20613/F	1.150
crema derm 30 g	20613/F	2.360
pom 20 g	20613/G	1.780
pom derm 10 g	20613/G	1.150
pom derm 30 g	20613/G	2.360
Longachin - Falorni		
20 cps	23415	5.060
Losalen - Ciba		
pom derm 30 g	22295	2.340
Madopar Roche - Roche		
'125' 30 cps	23142	4.520
'250' 30 cps	23142/1	8.000
Melleril 200 - Sandoz		
retard 15 cps	16402/A	2.470
Mogadon - Roche		
30 cpr 5 mg	20731	1.080
30 cps 5 mg	20731/A	1.090
30 cps 2,5 mg	20731/A1	950
gtt fl 10 ml	20731/C	740
Neoderm - Benvegna		
pom 15 g 0,025 %	22094	1.300
pom 20 g 0,025 %	22094	1.560
pom 30 g 0,025 %	22094	2.040
loz derm 20 ml	22094/A	1.460
loz 30 ml 0,025 %	22094/A	1.910
loz 60 ml 0,025 %	22094/A	3.140
Osbil - Byk Gulden		
4 cpr	20092	1.680
Paitrin - Savio		
20 cpr	22384/A	2.080
Pericel - Lirca		
20 cps 100 mg	21287/A	2.280
Pertus gamma - Biagini		
im 1 fl 2 ml	22485	7.800
Poliplacen - Farmigea		
6 ovuli vag	9129/A	2.100
Proctolyn - Recordati		
pom 20 g	21925	1.280
Progynova - Schering		
20 conf	21226	1.260
40 conf	21226/1	1.520
Protovit - Roche		
gtt fl 15 ml	4696/A	760
Ralone - ICI		
21 cps 50 mg	22818/A	2.610
21 cps 75 mg	22818/A1	3.460
21 cps 100 mg	22818/A2	4.300
21 conf 75 mg	22818/1	3.570
21 conf 100 mg	22818/2	4.410
Randum - Scharper		
25 cpr	22835	840
gtt os 25 ml	22835/A	850
Reavit - CIF		
30 cps	17720	1.190

	Numero di registrazione	Prezzo
Septocid - ITI		
20 cpr	22856	2.210
scir 100 ml	22856/A	1.560
System - Chiesi		
20 cpr ad	22474	2.150
Tegens - Inverni della Beffa		
20 cps	23539	5.200
im 5 f liof + 5 f	23539/A	2.600
im 10 f liof + 10 f	23539/A	3.980
Telepaque - Winthrop		
6 cpr	6908	1.080
Topifluor - Tiber		
pom derm 15 g	22108	1.320
loz derm 15 ml	22108/A	1.250
Tosuman - Berna		
1 f 2 ml	19373	7.800
Triclose - ICI		
20 cps	23406	8.820
Tussoglobin - Boehring		
1 f 2 ml	21820	7.800
Visergil - Sandoz		
30 conf	21327	2.070
os gtt 20 ml	21327/A	1.460
Vitamina E Asolo - VIS		
20 cps 100 mg	9712/A	980
Vitamina E VCA - Esterfarm		
15 conf 100 mg	1790	1.080
Vitamina E VIS - VIS		
15 cps 100 mg	8343	860
Zerinol - De Angeli		
30 conf	23427	2.330
10 supp ad	23427/A	1.640
10 supp bb	23427/A1	1.370
Freamine - Don Baxter		
flebo fl 500 ml	22748	5.770

(2399)

Provvedimento n. 8/1979
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. in data 27 ottobre 1971 concernente un nuovo metodo di analisi tecnico-economica di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. del marzo 1975, con la quale sono state precisate le operazioni relative alla realizzazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 2 maggio 1975;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 17 dicembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Considerato che, secondo la già richiamata delibera del C.I.P.E. del 17 dicembre 1976, le variazioni di prezzo dovranno essere nella prima attuazione del metodo, comprese nei limiti del 30% in aumento e del 20% in diminuzione, rispetto ai prezzi vigenti prima del provvedimento di variazione del 23 maggio 1975;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1979, da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi delle confezioni suddette, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1979 possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A*, sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

4) Le aziende farmaceutiche produttrici, interessate alle variazioni di prezzo di cui all'allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi — entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* — istanza in carta da bollo per il riesame delle determinazioni di prezzo adottate.

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subito variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non hanno effetto sospensivo.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*

ELENCO

REVISIONE GENERALE DEI PREZZI DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI DOCUMENTATE AL C.I.P. SUCCESSIVAMENTE AI PROVVEDIMENTI N. 48/1977, N. 3/1978 E N. 39/1978.

	Numero di registrazione	Prezzo
Acromicina 250 mg + sv - Cyanamid		
40 cps	8634/O	7.040
Artrovit - Benvegna		
6 supp	19407	1.160
5 f 5 ml	19407	1.170
Bonochinasi - Bonomelli Hommel		
iniett pv 250000 UI	22802	14.400
Causyth - Causyth		
20 cps	2678/B	1.040
Cerbatrol - Ital Suisse		
im 6 f 1 ml	7563	4.400
Idrocortigamma - IBP		
pom 20 g 2%	11182	1.040
Ketalar - Parke Davis		
fl 20 ml 10 mg	22463	1.980
fl 10 ml 50 mg	22463/1	4.100
Paf - Lofarma		
uso est fl 5 g	917	490
Prenatal - Cyanamid		
15 cpr	22885	1.040
30 cpr	22885	1.520

(2400)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,75	843,75	—	843,75	843,70	843,75	843,75	843,75	843,75	843,65
Dollaro canadese	715,25	715,25	—	715,25	715,03	715,25	715,25	715,25	715,25	715,25
Marco germanico	455,10	455,10	—	455,10	455,25	455,10	455,12	455,10	455,10	455,10
Fiorino olandese	421,12	421,12	—	421,12	421,20	421,12	421,06	421,12	421,12	421,10
Franco belga	28,711	28,711	—	28,711	28,70	28,71	28,712	28,711	28,711	28,70
Franco francese	197,07	197,07	—	197,07	197,10	197,07	197,08	197,07	197,07	197,10
Lira sterlina	1722,45	1722,45	—	1722,45	1722,40	1722,45	1722,45	1722,45	1722,45	1722,45
Corona danese	161,63	161,63	—	161,63	161,63	161,63	161,64	161,63	161,63	161,65
Corona norvegese	165,75	165,75	—	165,75	165,67	165,75	165,79	165,75	165,75	165,75
Corona svedese	193,20	193,20	—	193,20	192,22	193,20	193,18	193,20	193,20	193,20
Franco svizzero	504 —	504 —	—	504 —	504,35	504 —	504 —	504 —	504 —	504 —
Scellino austriaco	62,07	62,07	—	62,07	62,10	62,07	62,08	62,07	62,07	62,05
Escudo portoghese	17,70	17,70	—	17,70	17,72	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,235	12,235	—	12,235	12,23	12,23	12,227	12,235	12,235	12,23
Yen giapponese	4,109	4,109	—	4,109	4,11	4,10	4,11	4,109	4,109	4,10

Media dei titoli del 12 marzo 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,775
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,350
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,825
» » » 10 % 1- 1-1981	96,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1979

Valuta	
Dollaro USA	843,70
Dollaro canadese	715,25
Marco germanico	455,11
Fiorino olandese	421,09
Franco belga	28,711
Franco francese	197,075
Lira sterlina	1722,45
Corona danese	161,635
Corona norvegese	165,77
Corona svedese	193,19
Franco svizzero	504 —
Scellino austriaco	62,075
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	12,231
Yen giapponese	4,109

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 417-MI » (cinque punzoni): M.O.PO.A., in Milano, viale Lombardia, 76;

« 447-MI » (un punzone): Bulzi Desiderio, in Milano, viale Gorizia, 8;

« 677-MI » (un punzone): Straziota Francesco, in Milano, via Pollaiuolo, 15;

« 721-MI » (quattordici punzoni): S.a.s. Zangiacomi oreficeria di Aldo e Renato Zangiacomi, in Milano, piazza S. Maria Beltrade, 1;

« 736-MI » (un punzone): Netzer Eugenio, in Milano, via Paolo da Cannobio, 9.

« 742-MI » (un punzone): Vallin Adriano, in Milano, viale Zara, 19/A;

« 745-MI » (un punzone): F.lli Ranzoni, in Milano, via dei Crollalanza, 2/A;

« 780-MI » (due punzoni): « Jole Bijoux » di Reschka Elisabetta, in Milano, via Bagutta, 11;

« 848-MI » (sei punzoni): La Commerciale S.d.f., in Milano, corso Matteotti, 9;

« 850-MI » (un punzone): Silverstile, in Milano, via Palmieri, 43;

« 859-MI » (due punzoni): San Lorenzo S.r.l., in Milano, via Melegari, 4;

« 868-MI » (un punzone): Cormi, in Milano, via Piñamonte da Vimercate, 6;

« 952-MI » (un punzone): F.lli Testino, in Milano, via Prompolini, 6.

(1933)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1978-79

Con decreto 29 gennaio 1979 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 400 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1978-79, di cui alla delibera adottata in data 11 settembre 1978 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(2015)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

La successione delle pagine costituenti il modello 740, allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1979, è errata a motivo di una inversione tipografica verificatasi all'atto della stampa del supplemento.

La corretta successione delle pagine costituenti il modello 740 è pertanto la seguente: frontespizio; pagina contenente i quadri A, B, C e D; pagina contenente il quadro N; pagina contenente il quadro O.

(2445)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Città di Milano; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale e 10 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 2 aprile 1979, con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1979:

1) 5% S.S. CITTÀ DI MILANO:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.464 titoli di L. 12.500
» 1.250 titoli di » 25.000
» 1.119 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 105.500.000.

2) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.279 titoli di L. 50.000
» 1.898 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.012.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 170 titoli di L. 50.000
» 597 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 307.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 797 titoli di L. 50.000
» 617 titoli di » 500.000
» 355 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 703.350.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 67 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 500.000
» 278 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 290.350.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 146 titoli di L. 50.000
» 125 titoli di » 500.000
» 173 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 242.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 72 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 500.000
» 87 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 173.600.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 94.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 500.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 84.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 32 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.000.000.

3) 5% Serie ordinaria trentacinquennale:

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 69 titoli di L. 5.000
» 2.368 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 29.945.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.135 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.375.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 222 titoli di L. 12.500
» 1.663 titoli di » 25.000
» 224 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 55.550.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 524 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 26.200.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 5.000
» 12 titoli di » 12.500
» 322 titoli di » 25.000
» 841 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.450.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 12.500
» 135 titoli di » 25.000
» 2.102 titoli di » 50.000
» 1.558 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 887.800.000.

4) 5,50% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.713 titoli di L. 50.000
» 1.929 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.050.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 146 titoli di L. 50.000
» 164 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 89.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 126 titoli di L. 50.000
» 69 titoli di » 500.000
» 173 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 213.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 499 titoli di L. 50.000
» 272 titoli di » 500.000
» 319 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 479.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 247 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 500.000
» 76 titoli di » 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 240.850.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
» 76 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 424.550.000.

5) 6% s.s. A.N.A.S.

Emissione 1966

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 261 titoli di » 500.000
» 696 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 870.000.000.

6) 6% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 356 titoli di L. 12.500
» 609 titoli di » 50.000
» 356 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 212.900.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 63 titoli di L. 12.500
» 254 titoli di » 50.000
» 297 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 161.987.500;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 122 titoli di L. 12.500
» 517 titoli di » 50.000
» 250 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 152.375.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 183 titoli di L. 12.500
» 753 titoli di » 50.000
» 511 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 295.437.500;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 83 titoli di L. 12.500
» 306 titoli di » 50.000
» 246 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 139.337.500;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 173 titoli di L. 12.500
» 1.183 titoli di » 50.000
» 687 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 404.812.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 74 titoli di L. 12.500
» 656 titoli di » 50.000
» 458 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 262.725.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 458 titoli di L. 12.500
» 1.576 titoli di » 50.000
» 848 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 508.525.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 123 titoli di L. 12.500
» 1.185 titoli di » 50.000
» 372 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 246.787.500;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 553 titoli di L. 12.500
» 3.549 titoli di » 50.000
» 2.781 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.574.862.500;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 428 titoli di L. 12.500
» 3.304 titoli di » 50.000
» 2.826 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.583.550.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 63 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.650.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 109 titoli di L. 50.000
» 142 titoli di » 500.000
» 272 titoli di » 1.000.000
» 97 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 833.450.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 946 titoli di L. 50.000
» 731 titoli di » 500.000
» 707 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.124.800.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 476 titoli di L. 50.000
» 139 titoli di » 500.000
» 152 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 250.300.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 853 titoli di L. 50.000
» 542 titoli di » 500.000
» 430 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 758.650.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 50.000
» 133 titoli di » 500.000
» 81 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 153.900.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 325 titoli di L. 50.000
» 287 titoli di » 500.000
» 189 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 348.750.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 236 titoli di L. 50.000
» 228 titoli di » 500.000
» 236 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 361.800.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 323 titoli di L. 50.000
» 457 titoli di » 500.000
» 343 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 587.650.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 342 titoli di L. 50.000
» 302 titoli di » 500.000
» 175 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 343.100.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 211 titoli di L. 50.000
» 239 titoli di » 500.000
» 313 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 443.050.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 306 titoli di L. 50.000
» 411 titoli di » 500.000
» 317 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 537.800.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 50.000
» 108 titoli di » 500.000
» 71 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 127.250.000.

7) 7% s.s. A.N.A.S.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.350.000.000.

8) 7% Serie ordinaria ventennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 500.000
» 51 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 53.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 31 titoli di L. 50.000
» 26 titoli di » 500.000
» 188 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 202.550.000.

9) 7% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 50.000
» 124 titoli di » 500.000
» 116 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 186.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 266 titoli di L. 50.000
» 531 titoli di » 500.000
» 500 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 778.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 149 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 500.000
» 191 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 255.950.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 177 titoli di L. 100.000
» 143 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 271.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 201 titoli di L. 100.000
» 385 titoli di » 500.000
» 624 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 836.600.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 100.000
» 224 titoli di » 500.000
» 470 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 592.800.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 156 titoli di L. 100.000
» 345 titoli di » 500.000
» 951 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.139.100.000.

10) 8% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L. 100.000
» 111 titoli di » 500.000
» 1.151 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.212.400.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 100.000
» 159 titoli di » 500.000
» 1.974 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.058.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 86 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 88.100.000.

11) 9% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 629 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 649.500.000.

12) 10% Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 277 titoli di » 1.000.000
» 49 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 524.500.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 8 titoli di » 500.000
» 1.492 titoli di » 1.000.000
» 212 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.556.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 316 titoli di » 1.000.000
» 63 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 631.500.000.

13) 10% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 36 titoli di » 500.000
» 409 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 428.200.000.

Totale generale L. 33.001.370.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2374)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a sei posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1977, n. 123, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto in particolare l'art. 3 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato altresì che è stato tenuto conto dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le necessità degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dell'Emilia-Romagna.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata di proprio pugno e redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono indicare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo dell'età prevista dall'art. 2, primo comma, dovranno precisare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se abbiano o meno riportato condanne penali;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma apposta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di due prove scritte e una prova orale obbligatoria.

Le due prove scritte si svolgeranno: una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta del programma.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nelle domande di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel supplemento del programma.

Art. 5.

Diario delle prove di ammissione e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Bologna.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di otto giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede che saranno indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di dieci giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessere di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

Non possono comunque sostenere la prova orale i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria B ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità.

La prova orale non è superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 7.

Dicihiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

I) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2 entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

II) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

III) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

IV) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri III) e IV) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

V) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

VI) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assun-

zione presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al *decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12*);

VII) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titoli di studio come al punto I) del primo comma;

3) certificato medico, come al punto VI) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al punto VII) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualifica.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultano disponibili alla data di approvazione della gradutoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere le relative prove di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.
Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte I - *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) scienza e tecnica delle costruzioni, progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale e precompresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche: applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - *Organizzazione ed esercizio dei trasporti*:

1) modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazione con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III - *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna*:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili, macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV - *Trazione e materiale mobile*:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli;

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;

4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V - *Nozioni amministrative*:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

2) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

3) cenni sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;

6) norme sulle opere di cemento armato a struttura metallica;

7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione;

8) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Supplemento: la prova facoltativa consisterà in una breve composizione nelle lingue: francese, inglese o tedesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1979
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 240

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . (provincia di . .) il giorno domiciliato in . (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . ., di essere abilitato alla professione di . . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero, perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con esattezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue) francese, inglese, tedesca.

In relazione alle sedi disponibili il sottoscritto dichiara di preferirle nel seguente ordine . . . . . impegnandosi ad accettare comunque, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

(2131)

Concorso a dodici posti di ispettore tecnico in prova presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1977, n. 123, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto in particolare l'art. 3 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato altresì che è stato tenuto conto dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le necessità degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni quindici alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata di proprio pugno e redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono indicare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo dell'età prevista dall'art. 2, primo comma, dovranno precisare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se abbiano o meno riportato condanne penali;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

Gli aspiranti possono indicare nella domanda le loro preferenze in ordine alle sedi disponibili.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di due prove scritte e una prova orale obbligatoria.

Le due prove scritte si svolgeranno: una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta del programma.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nelle domande di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel supplemento del programma.

Art. 5.

Diario delle prove di ammissione e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Torino.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di otto giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede che saranno indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di dieci giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessere di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

Non possono comunque sostenere la prova orale i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria B ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità.

La prova orale non è superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnera un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

I) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2 entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

II) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

III) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

IV) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

V) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

VI) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

VII) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titoli di studio come al punto I) del primo comma;

3) certificato medico, come al punto VI) del primo comma.

I candidati, che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al punto VII) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualifica.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Per quanto attiene al periodo di prova, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere le relative prove di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte I - *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) scienza e tecnica delle costruzioni: progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo o in cemento armato (normale o precompresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche: applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - *Organizzazione ed esercizio dei trasporti*:

1) modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazione con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie: opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III - *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna*:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili, macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV - *Trazione e materiale mobile*:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;

4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V - *Nozioni amministrative*:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

2) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

3) cenni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;

6) norme sulle opere di cemento armato a struttura metallica;

7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione;

8) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Supplemento: la prova facoltativa consisterà in una breve composizione nelle lingue: francese, inglese o tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1979
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 242

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno domiciliato in (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di . . di essere abilitato alla professione di . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare nel caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . ., ovvero, perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . in qualità di . . dal . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con esattezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue) francese, inglese, tedesca.

Il sottoscritto dichiara di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data, . . .

Firma . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(2133)

Concorso a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie del corso di laurea in ingegneria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, recante norme per l'applicazione del citato art. 7;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 940, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1978, bilancio Trasporti, registro n. 6, foglio n. 340, mediante il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che alla data del 30 novembre 1978, a seguito dell'aumento recato dalla citata legge 18 ottobre 1978, n. 625, tra l'altro, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nello stesso ruolo risultavano disponibili numero cento posti, compresi quelli di cui al concorso suindicato;

Considerato che un decimo dei suddetti cento posti deve essere ricoperto mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie del corso di laurea in ingegneria, che abbiano, alla data del 31 marzo 1979, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aventi titolo debbono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro e non oltre il 31 marzo 1979, la sola domanda di ammissione, redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti, oltre ad indicare le complete generalità ed il proprio domicilio, debbono dichiarare:

a) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

b) di essere assistente universitario ordinario e di avere la prescritta anzianità di effettivo e lodevole servizio, specificando altresì l'insegnamento al quale sono addetti e l'università, o l'istituto d'istruzione superiore, presso la quale detto insegnamento viene svolto;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) di essere iscritti alle liste elettorali, precisando il relativo comune, ovvero indicando i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano o meno riportato condanne penali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

i) a quale indirizzo dovranno essere loro trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università, o dell'istituto di istruzione superiore, presso la quale il concorrente presta servizio.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sugli argomenti indicati nel programma di cui al successivo art. 12 e che sono oggetto della prova orale del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 dell'11 novembre 1978.

Il colloquio avrà luogo in Roma nel giorno e nel luogo che saranno resi noti ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

L'assenza dall'esame comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Non sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella della categoria *B*, ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità. In quest'ultimo caso il candidato, per essere ammesso a sostenere il colloquio, dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Esito del colloquio

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga in esso la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1979.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anchè se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nel colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso comprendente oltre i vincitori anche i candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accertà d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione allo esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

3) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio;

4) attestato, rilasciato dal rettore dell'università, o dell'istituto di istruzione superiore, dal quale risulti che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nella qualifica di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico a quindici posti indetto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1978, n. 940; ove quest'ultimo non venga espletato entro il 1° novembre 1979, la decorrenza delle nomine non potrà essere posteriore alla data anzidetta.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Qualora i vincitori non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso dopo aver compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

Programma di esame

Il colloquio si svolgerà su argomenti del seguente programma:

Parte I - *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) scienza e tecnica delle costruzioni, progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale o precompresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - *Organizzazione ed esercizio dei trasporti*:

1) modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III - *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna*:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV - *Trazione e materiale mobile*:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;

4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V - *Nozioni amministrative*:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

2) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

3) cenni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;

6) norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica;

7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione;

8) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 339

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - 001000 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a parte-

cipare al concorso a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di . ., di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicando in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere assistente universitario ordinario presso la cattedra di . . dell'Università di . . . . e di avere prestato effettivo e lodevole servizio nella suddetta qualità per la durata di anni .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco. In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università presso la quale il concorrente presta servizio.

(2377)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978, registro n. 6 Sanità, foglio n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei congressi (piazzale Kennedy - EUR) nei giorni 8 e 9 giugno 1979, con inizio alle ore 9.

(2229)

Diario delle prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1978, registro n. 6 Sanità, foglio n. 380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1979, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

Prove scritte:

lettera A: 9 e 10 aprile 1979;
lettera B: 11 e 12 aprile 1979;
lettera C: 18 e 19 aprile 1979;
lettera D: 20 e 21 aprile 1979;
lettera E: 7 e 8 maggio 1979;
lettera F: 9 e 10 maggio 1979;
lettera G: 11 e 12 maggio 1979;
lettera H: 14 e 15 maggio 1979;
lettera I: 16 e 17 maggio 1979;
lettera L: 18 e 19 maggio 1979.

Prove pratiche:

lettera A: 1° ottobre 1979;
lettera B: 4 ottobre 1979;
lettera C: 8 ottobre 1979;
lettera D: 11 ottobre 1979;
lettera E: 15 ottobre 1979;
lettera F: 18 ottobre 1979;
lettera G: 22 ottobre 1979;
lettera H: 25 ottobre 1979;
lettera I: 29 ottobre 1979;
lettera L: 5 novembre 1979.

(2230)

Diario delle prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978, registro n. 6 Sanità, foglio n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978, avranno luogo in Roma nei luoghi e nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

Prova scritta:

Palazzo dello Sport (Palaeur) - EUR:

1° gruppo: 30 ottobre 1979;
2° gruppo: 31 ottobre 1979.

Prova pratica:

Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299:

1° gruppo:

lettere A - B: 14 marzo 1980;
lettere C - D: 18 marzo 1980;
lettere E - L: 21 marzo 1980;
lettere M - O: 25 marzo 1980;
lettere P - R: 28 marzo 1980;
lettere S - Z: 1° aprile 1980;

2° gruppo:

lettere A - E: 11 aprile 1980;
lettere F - O: 15 aprile 1980;
lettere P - Z: 18 aprile 1980.

(2231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 48/49 dell'1-8 dicembre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1977, registro n. 102 Istruzione, foglio n. 290, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1975.

(2134)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(769/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di lungodegenza aggregata alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di lungodegenza aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(768/S)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente psichiatra addetto al servizio di salute mentale

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di assistente psichiatra addetto al servizio di salute mentale presso l'ospedale psichiatrico di Voghera (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(770/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Udine.

(784/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi, sezione aggregata alla seconda divisione di medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi, sezione aggregata alla seconda divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(772/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(773/S)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(794/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(771/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(775/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente di Budrio (Bologna).

(796/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra addetto alla sezione neonatale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(780/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(795/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agrigento.

(778/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(779/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 63.

Assistenza farmaceutica in favore dei coltivatori diretti, artigiani e piccoli imprenditori commerciali in attività e in pensione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma della Sardegna, nei limiti indicati nei successivi articoli e sino alla data di effettivo inizio della operatività del servizio sanitario nazionale, concorre ad assicurare l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti piccole imprese commerciali, residenti in Sardegna.

Art. 2.

I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge sono: i coltivatori diretti, gli artigiani, gli esercenti piccole imprese commerciali, i venditori ambulanti, gli ausiliari del commercio, i familiari coadiutori, tutti i rispettivi familiari a carico, nonchè i titolari di pensione delle medesime categorie e loro familiari a carico, iscritti negli elenchi nominativi delle rispettive casse mutue provinciali, sempre che non abbiano diritto sotto qualsiasi altra forma e per qualsiasi altro titolo alla assistenza farmaceutica completa. Qualora le categorie suddette beneficino di assistenza farmaceutica parziale, l'intervento regionale di cui alla presente legge avrà carattere integrativo per la quota non coperta. Gli elenchi comunali degli aventi diritto alla assistenza farmaceutica e la relativa attestazione sul documento assicurativo sono predisposti dalle competenti casse mutue provinciali o dagli uffici od enti che alle stesse succederanno per legge, che provvedono anche al loro aggiornamento semestrale.

Sono esclusi dai bilanci della presente legge i soggetti che abbiano un reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF superiore a L. 3.000.000 annui, come da dichiarazione rilasciata dagli stessi interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

Il finanziamento della spesa per l'assistenza farmaceutica fa carico al bilancio della regione autonoma della Sardegna e viene conteggiata sugli importi al netto di quanto previsto nel terzo comma dell'art. 4 e nel secondo comma dell'art. 6 della presente legge.

Art. 4.

L'amministrazione regionale provvede secondo le modalità previste negli articoli seguenti al rimborso delle specialità medinali elencate nell'allegato *A* del decreto ministeriale 26 agosto 1978.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità previo parere della commissione consiliare competente, verrà predisposto un elenco di farmaci ricompresi nella tabella *B* di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1978, che sulla base di effettive e comprovate necessità, potranno essere prescritte dai medici curanti.

Sul prezzo di tali farmaci sarà applicata la quota di partecipazione degli assistiti come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 5.

L'amministrazione regionale eroga l'assistenza farmaceutica ai beneficiari di cui al precedente art. 2 attraverso le casse mutue provinciali delle rispettive categorie o gli enti che succederanno per legge.

Le casse mutue provinciali provvedono al rilascio agli aventi diritto dell'attestazione sul documento nominativo, alla predisposizione dei moduli per la prescrizione delle specialità medicinali da prelevarsi nelle farmacie ed alla stipula delle necessarie convenzioni.

Art. 6.

L'amministrazione regionale, per assicurare il controllo amministrativo e contabile delle prescrizioni farmaceutiche, si avvale anche delle casse mutue provinciali delle rispettive categorie o degli enti che succederanno loro per legge.

Sul prezzo del medicinale indicato nel fustellato viene applicato qualunque sconto od agevolazione risultante dall'applicazione del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395.

Le casse mutue autonome e l'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici o gli enti od uffici che a questi succederanno per legge a recezione delle prescrizioni farmaceutiche con allegato il relativo fustellato ed esperiti i controlli necessari, trasmettono all'assessorato regionale alla igiene e sanità per il relativo pagamento la fattura mensile, suddivisa per farmacie, dei prodotti farmaceutici prescritti ed erogati.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato alla igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è istituito il cap. 12090 con la seguente denominazione: «Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti piccole imprese commerciali» (titolo 1 - sezione 5 - categoria 05).

A favore del suddetto capitolo è stornata dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio la somma di L. 1.000.000.000 mediante utilizzo della riserva finanziaria di pari importo di cui alla lettera *l*) dell'elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 12090 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 6 novembre 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 64.

Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione provvede alla formazione di un piano di interventi di valorizzazione, utilizzazione e salvaguardia degli stagni.

Il piano è predisposto dall'assessorato della difesa dell'ambiente, di concerto con l'assessorato della programmazione, bibilancio e assetto del territorio, ed è approvato con decreto

del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentita la commissione consiliare competente. Nelle stesse forme si provvede alla sua modificazione.

Art. 3.

Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, lo assessorato della difesa dell'ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei laboratori provinciali di igiene profilassi e di istituti universitari competenti, anche dell'opera di esperti ed organismi qualificati nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Per la realizzazione di lavori urgenti di bonifica, ivi compresi l'acquisizione dei mezzi e la predisposizione delle strutture necessarie, l'assessorato della difesa dell'ambiente interviene per gli anni 1978 e 1979 con appositi piani tecnici finanziari.
Anche per la predisposizione e per l'attuazione dei piani tecnici finanziari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Nell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, l'assessorato della difesa dell'ambiente si avvale della organizzazione del dipendente centro regionale antimalarico e antinsetti.
Quest'ultimo provvederà, sulla base delle previsioni enunciate nei piani tecnici finanziari, all'assunzione, secondo le procedure di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, del personale occorrente per l'espletamento dei lavori previsti. Per la esecuzione dei lavori saranno assunti prioritariamente i pescatori esercenti l'attività di pesca negli stagni oggetto degli interventi.
L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a servirsi, per l'esecuzione di determinate opere, di imprese qualificate secondo le previsioni delle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
I piani tecnici finanziari sono approvati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati ad ogni effetto di pubblica utilità indifferibili e urgenti. Nella specie si applica il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

Art. 7.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Cap. 02141 (titolo 1 - sezione 5 - categoria 02). Paghe ed altri assegni fissi ed accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati, giornalieri assunti dal centro regionale antimalarico e antinsetti per l'attuazione degli interventi urgenti di recupero ambientale dello eco-sistema stagnale . . . . L. 340.000.000

Assessorato della difesa dell'ambiente

Cap. 05096 (titoli 1 - sezione 5 - categoria 04). Compensi agli esperti qualificati sentiti nella redazione dei piani tecnici finanziari o in fase di indagine conoscitiva, e per le operazioni di analisi e ricerca eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, da istituti universitari o da altri organismi ed esperti qualificati in materia di recupero ambientale dell'eco-sistema stagnale . . . . L. 90.000.000

Cap. 05097 (titolo 1 - sezione 5 - categoria 04). Spese per l'esecuzione delle opere, anche mediante imprese, e per l'acquisto dei materiali, dei mezzi meccanici e delle attrezzature e per la messa a punto degli stessi al fine dell'esecuzione, tramite il centro regionale antimalarico e antisetti degli interventi di recupero ambientale dell'eco-sistema stagnale . . . . » 820.000.000

La denominazione dell'oggetto omogeneo 02.09 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è sostituita dalla seguente: « 02.09 - C.R.A.A.I. - Recupero ambientale stagni ».

A favore dei suddetti capitoli 02141, 05096 e 05097 è stornata la somma globale di L. 1.250.000.000 dei quali: L. 50.000.000 dal cap. 03016 (dalla lettera *D*) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) e L. 1.200.000.000 dal cap. 03017 (L. 150.000.000 dalla lettera *B*); L. 950.000.000 dalla lettera *C*) e L. 100.000.000 dalla lettera *D*) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli 02141, 05096 e 05097 dei suindicati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 ed a quelli corrispondenti del bilancio per l'anno 1979.

A decorrere dall'anno 1980 i mezzi finanziari corrispondenti sono destinati alla realizzazione degli interventi programmati previsti nel progetto di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 6 novembre 1978

SODDU

(912)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790740)